

Allegato **A** al numero **34360**
di Registro e al numero **14385**
di Società.

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - Denominazione

1. E' costituita una Società per azioni denominata **Apulia previdenza - Compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita -s.p.a.** o anche brevemente **"Apulia previdenza s.p.a."**

ARTICOLO 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede in **Milano.**

L'Organo Amministrativo potrà, con l'osservanza delle disposizioni di legge, istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'Estero, di ogni forma di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione del ramo vita e l'esercizio di ogni forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti e qualsivoglia altra attività dalla legge riservata o consentita alle società di assicurazioni e riassicurazioni.

2. La Società può svolgere in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile

al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante assunzioni di partecipazioni in società o enti italiani o stranieri.

ARTICOLO 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 6.204.000 (seimilioniduecentoquattromila), interamente versato e suddiviso in numero 6.204.000 (seimilioniduecentoquattromila) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna e potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

2. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

ARTICOLO 6 - Trasferimento delle azioni

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità alle prescrizioni di legge.

ARTICOLO 7 - Recesso del socio

1. Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle azioni possedute i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, nonché i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli articoli 2437 e seguenti c.c..

3. Non hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.

ARTICOLO 8 - Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si riunisce, nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ai sensi del D.lgs. n.209/2005, entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero qualora ricorrano le condizioni di legge in un maggior termine ma in ogni caso entro il 30 giugno e, comunque, non oltre il diverso termine eventualmente previsto dal-

la normativa al tempo vigente.

ARTICOLO 9 - Diritti di voto

1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 10 - Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima dell'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Bloomberg Finanza&Mercati, Italia Oggi.

2. L'Assemblea potrà altresì essere convocata con avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero con qualsivoglia mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento entro il detto termine.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale seconda convocazione.

3. Gli Amministratori convocano l'Assemblea, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 11 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro

che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

2. Ciascun titolare del diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore o da un dipendente, debitamente autorizzato, della Società.

3. E' consentito agli aventi diritto l'intervento in assemblea mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione. In tal caso:

- deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- tutti i partecipanti devono essere in grado di formare ed esprimere liberamente e in tempo reale la propria opinione e di ricevere, trasmettere ed esaminare la documentazione non pervenuta in precedenza;

- sia comunque fornita ai collegati a distanza la stessa documentazione messa a disposizione di coloro che si trovino presenti nel luogo della riunione;

- sia assicurata la contestualità dell'esame della documentazione, degli interventi e dell'espressione del voto.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono operare congiuntamente.

Articolo 12 - Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attri-

buite dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza, appro-
va:

- le politiche di remunerazione a favore degli Organi Sociali
e del personale;

- gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti
finanziari.

2. All'Assemblea ordinaria deve essere assicurata adeguata
informativa sui criteri prescelti nella definizione delle po-
litiche di remunerazione di cui al comma 1 e sull'attuazione
delle stesse.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle
materie alla stessa riservate dalla legge.

ARTICOLO 13 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedi-
mento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di loro assenza,
rinuncia o impedimento, dal Consigliere più anziano di età -
se presente - o dalla persona designata dall'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, anche
tra i non soci.

3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il
verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio designato dal
Presidente.

ARTICOLO 14 - Assemblea: determinazione dei quorum

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia in

sede ordinaria sia straordinaria e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 15 - Amministrazione della Società

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti l'organo amministrativo.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo sia esso uninominale sia esso Collegiale, possono essere anche non soci e durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa vengano a mancare l'amministratore unico o la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un

compenso annuo nella misura complessiva stabilita dall'Assemblea e ripartito tra i singoli consiglieri a cura del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti del Consiglio è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

6. L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore Unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

ARTICOLO 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e un Segretario, anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza del Segretario le sue funzioni sono svolte dalla persona di volta in volta indicata dal Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ARTICOLO 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo

giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due consiglieri con indicazione degli argomenti da trattare.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ovvero in difetto di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione viene effettuata mediante telegramma, posta elettronica o telefax da spedire, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi le convocazioni devono essere corredate dall'indicazione degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

3. Il consiglio può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso:

- deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- tutti i partecipanti devono essere in grado di formare ed esprimere liberamente e in tempo reale la propria opinione e di ricevere, trasmettere ed esaminare la documentazione non pervenuta in precedenza;

- sia comunque fornita ai collegati a distanza la stessa do-

cumentazione messa a disposizione di coloro che si trovino presenti nel luogo della riunione;

- sia assicurata la contestualità dell'esame della documentazione, degli interventi e dell'espressione del voto.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono operare congiuntamente.

ARTICOLO 18 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in difetto di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, in difetto di convocazione, la presenza.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel relativo libro. Gli estratti e le copie dei verbali delle deliberazioni saranno certificate conformi dal Presidente.

ARTICOLO 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi

poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea.

2. E' altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio dello Stato;
- la richiesta sull'avvio o sulla cessazione delle operazioni dei singoli Rami;
- la definizione delle politiche retributive della Società, con il coinvolgimento delle funzioni di controllo interno nonché della funzione aziendale Risorse Umane, per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, e l'aggiornamento annuale delle stesse, secondo le disposizioni normative;
- l'approvazione dei relativi processi decisionali ed il coinvolgimento delle funzioni di controllo;
- l'informativa annuale all'assemblea dei soci sull'applicazione delle politiche di remunerazione e, in sede di prima

approvazione, le informazioni richieste dal Regolamento citato.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, ne determina i poteri, le attribuzioni e la retribuzione.

4. Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti la determinazione degli indirizzi generali di politica gestionale, nonché l'assunzione e la dismissione di partecipazioni.

ARTICOLO 20 - Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da non più di cinque dei suoi membri, determinandone i poteri, le norme di funzionamento e la relativa remunerazione.

2. Del Comitato Esecutivo, ove nominato, fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e, qualora nominato, l'Amministratore Delegato.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Comitato Esecutivo.

4. Il Comitato è convocato almeno una volta al mese presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero in difetto di entrambi, dal componente del Comitato più anziano di età. La

convocazione viene effettuata mediante telegramma, posta elettronica o telefax da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun componente, al Direttore Generale e ai Sindaci. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e ogni altro elemento utile per deliberare.

5. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, cui devono partecipare i componenti del Collegio Sindacale partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale.

6. Il Comitato Esecutivo può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso:

- deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- tutti i partecipanti devono essere in grado di formare ed esprimere liberamente e in tempo reale la propria opinione e devono essere in grado di ricevere, trasmettere ed esaminare la documentazione non pervenuta in precedenza;

- sia comunque fornita ai collegati a distanza la stessa documentazione messa a disposizione di coloro che si trovino presenti nel luogo della riunione;

- sia assicurata la contestualità - dell'esame della documentazione, degli interventi e dell'espressione del voto -.

La riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono operare congiuntamente.

7. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione determina la durata in carica del Comitato Esecutivo, il numero dei componenti, le regole di funzionamento e il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

8. Il Presidente, o chi ne fa le veci, presiede le adunanze del Comitato Esecutivo e stabilisce l'ordine del giorno.

9. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

11. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo constano dal verbale sottoscritto dal segretario. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate dal Consiglio alla prima adunanza.

ARTICOLO 21 - Delega di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati determinando la durata, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe conferite. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può nominare un Direttore Generale e un Vice Direttore Generale determinandone i poteri e l'emolumento.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire specifici poteri a dipendenti della Società, entro limiti determinati, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

3. I titolari di deleghe dovranno dare notizia delle decisio-

ni assunte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con le modalità ed i tempi fissati dallo stesso Consiglio in conformità alle norme di legge, alla prima riunione utile.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, conferire mandati e procure anche a terzi estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

5. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo, ove nominato, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di urgenza il Presidente potrà su proposta dell'Amministratore Delegato o, in difetto, del Direttore Generale, assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione qualora quest'ultimo sia impossibilitato a riunirsi e non si sia proceduto alla nomina di un Comitato Esecutivo. Delle decisioni assunte deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può costituire una o più Commissioni e/o Comitati, aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare.

ARTICOLO 22 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in


giudizio, nonché l'uso della firma sociale spettano al Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato, con firma disgiunta tra di loro, con facoltà per gli stessi di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, anche penale, nominando avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e cassazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente al quale in questo caso deve intendersi attribuita anche la rappresentanza della società.

ARTICOLO 23 - Amministratore unico

1. La società potrà essere amministrata, a scelta dell'assemblea, da un Amministratore Unico.
2. Nel caso in cui sia nominato un Amministratore Unico ad esso spettano tutti i poteri che il presente statuto attribuisce al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente, nonché la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 24 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è a capo di tutti gli uffici della Società ivi compreso quello del personale, esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di



Amministrazione.

2. Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e assiste alle Assemblee degli azionisti.

3. Il Direttore Generale, in particolare:

a. propone gli affari e i contratti - e ne cura la relativa istruttoria - sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b. provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e l'assegnazione del personale all'ufficio, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

c. assume i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità a quanto previsto dalla relativa normativa e propone al Consiglio di Amministrazione, se non demandogli, ogni altro provvedimento relativo al personale;

d. ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici della Società;

e. nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;

f. firma la corrispondenza, gli atti, i contratti ed i documenti in genere inerenti all'attività;

g. dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni

della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della società con facoltà di conferire procure alle liti.

Nell'ambito dei poteri conferitigli e di cui ai precedenti capoversi al Direttore Generale è attribuita la rappresentanza della società con firma libera.

4. Il Direttore Generale potrà delegare ad altri dipendenti della Società i poteri indicati alla lettera f) del precedente capoverso, anche in via continuativa, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione.


5. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte da un Vice Direttore Generale, ove nominato, o da un Dirigente a tal scopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Analogamente si procederà nel caso in cui la funzione non sia stata attribuita ad alcuno ovvero la stessa sia temporaneamente vacante.

7. La firma di colui che sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza, o impedimento o vacanza della carica.

ARTICOLO 25 - Informazioni al Collegio Sindacale

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, fi-



nanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o da eventuali società controllate, dando particolare rilievo alle operazioni che possano creare un potenziale conflitto di interesse, nel cessato trimestre.

2. Le comunicazioni sono effettuate dagli amministratori mediante consegna ai sindaci di una relazione.

ARTICOLO 26 - Collegio Sindacale

1. Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale, composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea che ne determina l'emolumento all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30/3/02 n. 162 si specifica che le materie ed i settori da intendersi strettamente attinenti all'attività dell'impresa sono, oltre all'assicurazione, le materie ed i settori bancario finanziario e creditizio.

3. Ciascun sindaco non può cumulare più di sette incarichi, o il minor numero previsto dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, in società tra assicurative e quotate nei mercati regolamentati italiani aventi sede

in Italia.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. L'Assemblea, all'atto di nomina, elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

5. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argo-



menti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In presenza' di tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

6. Ai Sindaci effettivi compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 27 -Controllo contabile

1. Il controllo contabile è affidato, ai sensi di legge, ad una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del d.lgs. 24.2.1998, n.58.

2. L'incarico del controllo contabile è conferito su proposta motivata dell'organo di controllo dall'Assemblea, la quale provvede altresì a determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio della carica.

ARTICOLO 28 - Esercizi sociali e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.

ARTICOLO 29 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione del 5% da destinare a riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 C.C., verranno ripartiti agli Azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 30 - Liquidazione

1. In ogni ipotesi di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ARTICOLO 31 - Foro competente

1. Qualunque controversia sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro del luogo ove la società ha la propria sede legale al tempo della instaurazione del giudizio relativo a tale controversia.

ARTICOLO 32 - Giurisdizione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato dal presente statuto, varranno le disposizioni di legge.

F.to: Vincenzo Chirò - Notar Francesco Paolo Petrerà L.S.

Copia conforme all'originale, riprodotta su n. trattato

facciate, che si rilascia per uso consentito

Parl. II 16 settembre 2016

[Handwritten signature]



Pierpaolo Gorgucci - 2/12/2018 - 22:48:13 - 10.9.105.10.
venetobancalca - Bilanci Statuti SFCR - Stato Apulia Previdenza.

